

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 309

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GULLO, POCHETTI, CAPRARA, FREGONESE, DEGLI ESPOSTI, BOLDRINI,
AMENDOLA PIETRO, TOGNONI**

Presentata il 31 luglio 1968

Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche in questa quinta legislatura, come nelle due precedenti, viene presentata questa proposta di legge, che mira a rendere la dovuta giustizia a cittadini che, per essere stati perseguitati durante il periodo fascista, aspettano da anni e anni che il danno ingiustamente patito sia alfine riconosciuto e, sia pure in minima parte, doverosamente risarcito.

Di fronte a una tale proposta ogni obiezione di natura finanziaria, circa la spesa che essa importa, è in linea di principio assolutamente fuori posto, e tale in ogni modo da non potere intaccare l'efficienza giuridica, sociale e morale della proposta stessa. E ciò a prescindere dalla constatazione che la spesa preventivata, già non ingente quando la proposta di legge fu presentata la prima volta, ora, dopo tanti anni, si è notevolmente ridotta.

Onorevoli colleghi! Come vi è noto fin dalla prima legislatura l'onorevole Andrea Belloni aveva presentato nel dicembre 1949

una proposta di legge per la riparazione dei danni subiti dai lavoratori dipendenti dello Stato a causa di persecuzioni politiche e razziali, ma essa non giunse a conclusione dell'iter.

Un'altra proposta sulla stessa materia fu presentata durante la II legislatura col n. 757.

Venne finalmente accolto un testo del Governo ma lo scioglimento del Senato non consentì l'approvazione da entrambi i rami del Parlamento.

Durante la III legislatura il Parlamento fu di nuovo investito del problema, con la presentazione di una nostra proposta — Gullo ed altri, n. 1228 — ma come è noto, si giunse soltanto ad un limitatissimo provvedimento — legge n. 458 del 28 maggio 1961 — che interessa unicamente i ferrovieri, lasciando scoperti tutti gli altri settori degli impiegati statali, e circoscritto al diritto al trattamento pensionistico.

Altri colleghi hanno sentito la necessità di presentare proposte di legge per la ria-

apertura dei termini della legge n. 458, ma non soltanto di questo si tratta, bensì del riesame di tutto il problema, come testimoniano le numerosissime richieste che ci pervengono dalle varie categorie.

Questa proposta ha per oggetto la condizione di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni i quali furono licenziati o gravemente danneggiati nella carriera per i loro sentimenti antifascisti o comunque per non essersi voluti umiliare e piegare agli arbitri della dittatura fascista.

La Repubblica non può né deve ulteriormente tardare a rendere giustizia a chi diede prova di coraggio politico, di dignità e di rettitudine civica, opponendosi all'illeale prepotenza fascista e pagando di persona col sacrificio della propria carriera o con la perdita del posto di lavoro.

La nobiltà delle ragioni che ispirano e determinano la nostra proposta ci esime dall'obbligo di spendere altre parole per illustrarla. Pensiamo che sia sufficiente una sommaria analisi degli articoli che la compongono.

Con l'articolo 1 si stabilisce l'integrazione, la modifica e l'abrogazione, nei modi e termini di cui agli articoli che seguono, di tutte le disposizioni e norme di legge, riguardanti i dimissionati licenziati e danneggiati politici delle Amministrazioni civili e militari dello Stato e similari, emesse a partire dal 6 gennaio 1946.

Con l'articolo 2 si precisa a quali categorie di dipendenti si applicano la reintegrazione nei diritti e la riassunzione in servizio.

Negli articoli 3 e 4 sono elencati i motivi per i quali i dipendenti di ruolo ed il personale avventizio debbono essere considerati arbitrariamente colpiti ai sensi dell'articolo 2.

Con l'articolo 5 si stabilisce il modo con cui può essere conseguita dagli interessati la prova dell'esistenza delle condizioni previste per essere considerati arbitrariamente licenziati, dimissionati o comunque danneggiati nella carriera.

Con gli articoli 6 e 7 vengono fissati i termini per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto e quelli entro i quali l'Amministrazione deve provvedere sulle domande stesse.

L'articolo 8 stabilisce, determinandone la composizione, l'organo al quale è ammesso il ricorso degli interessati avverso il provvedimento dell'Amministrazione.

Gli articoli 9 e 10 dispongono i modi e i termini della riassunzione e della reintegrazione in servizio dei dipendenti le cui istanze siano state accolte.

L'articolo 11 fa obbligo alle Amministrazioni di garantire al colpito l'identico svolgimento di carriera degli altri colleghi.

L'articolo 12 fissa la decorrenza delle retribuzioni e degli indennizzi derivanti dalla reintegrazione.

Con l'articolo 13 si stabilisce il computo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita, del periodo tra la data dell'allontanamento dal servizio e quella della reintegrazione.

L'articolo 14 riserva agli interessati il diritto di opzione, nel caso che i predetti abbiano trovato successivamente impiego alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici.

L'articolo 15 fa salvo agli eredi degli aventi diritto di presentare le domande previste dalla presente legge.

L'articolo 16 infine stabilisce i mezzi per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le disposizioni e norme di legge emanate dal 6 gennaio 1946 alla data di pubblicazione della presente legge e tutt'ora vigenti, ivi compresa la legge 28 maggio 1961, n. 458, aventi per oggetto la condizione dei dipendenti dell'Amministrazione civile e militare dello Stato e Enti similari, dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio per motivi politici, debbono intendersi integrate, modificate o abrogate nei modi e nei termini di cui ai seguenti articoli.

ART. 2.

Tutti gli appartenenti alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli Enti locali, degli Enti parastatali comunque costituiti e denominati, ed in genere degli Enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a qualsiasi titolo a tutela e vigilanza dello Stato, che risultino essere stati arbitrariamente dispensati dal servizio o licenziati o costretti a dimettersi o danneggiati nella carriera per motivi politici, sono su loro domanda, reintegrati nei loro diritti anche ai fini del trattamento di quiescenza, e, ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio, sono riammessi in servizio.

La riammissione ha luogo, a richiesta dell'interessato, nel servizio e nella località ove l'avente diritto svolgeva il proprio lavoro quando fu colpito dal provvedimento fascista.

ART. 3.

Sono considerati arbitrariamente colpiti ai sensi dell'articolo 2:

a) coloro che siano stati colpiti dalle leggi razziali;

b) coloro che siano stati colpiti per essersi rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che siano stati colpiti per essersi posti in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo fascista;

d) coloro che in concomitanza col provvedimento sofferto abbiano subito condanne penali per reati politici e siano stati assegnati al confino di polizia per motivi politici;

e) coloro che, già di ruolo o in possesso di requisiti per divenirlo, furono dimessi o licenziati dal servizio nel periodo dal 1° agosto 1922 al 30 aprile 1945 con una delle seguenti motivazioni:

per fatto politico-sindacale, o anche semplice partecipazione a scioperi;

per scarso rendimento, qualora le note caratteristiche e i rapporti informativi nel loro complesso siano in contraddizione con tale motivazione;

f) coloro che, in concomitanza con una propria situazione politica antifascista, risultino colpiti per riduzione di personale o per sfollamento;

g) coloro che risultino comunque danneggiati nella carriera, quando i loro precedenti disciplinari, penali, tecnici, professionali e amministrativi, valutati alla stregua dei regolamenti e leggi vigenti ed operanti prima del 1° agosto 1922, inducano a ritenere non equo il provvedimento o il trattamento ad essi inflitto;

h) coloro che furono costretti a dimettersi per non sottostare a restrizioni o limitazioni di carriera per leggi e disposizioni emanate dal 1° agosto 1922 al 30 aprile 1945 e abrogate con la caduta del fascismo.

ART. 4.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che prestavano servizio come avventizi e che furono arbitrariamente colpiti nei modi e nei termini di cui agli articoli precedenti, possono essere reintegrati se si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) d'aver già maturato il prescritto periodo richiesto per la sistemazione;

b) d'essere stati assunti per concorsi o prove;

c) di essere stati successivamente sottoposti con esito favorevole a concorsi o prove;

d) d'aver prestato all'atto dell'allontanamento, ininterrotto servizio alle dipendenze dell'Amministrazione per un periodo di tempo non inferiore a nove mesi, o a diciotto mesi se interrotto per motivo d'ufficio, o di servizio militare o di malattia riconosciuta.

ART. 5.

La dimostrazione delle condizioni di cui ai paragrafi dell'articolo 3 deve essere considerata conseguita anche nel caso che la domanda di reintegrazione sia corroborata da prove di carattere presuntivo, a meno

che tali prove non siano confutabili dall'Amministrazione con altre di maggiore entità, tenendo sempre presenti la riconosciuta faziosità di quel periodo e degli organi amministrativi di allora e il lungo tempo trascorso.

ART. 6.

Le domande di cui all'articolo 2 della presente legge debbono essere presentate nel termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Le Amministrazioni interessate debbono, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, disporre ogni provvedimento ad essa conseguente; e pertanto sono tenute a costituire appositi uffici provvisori dislocandovi funzionari ed impiegati alle dirette dipendenze del Ministero o del capo dell'Amministrazione.

ART. 8.

Entro due mesi dalla data della comunicazione dell'esito della domanda di cui all'articolo 2, è ammesso il ricorso ad una Commissione unica, presieduta da un Ministro o da un sottosegretario di Stato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e divisa in due Sezioni composta ciascuna:

a) di un magistrato dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di Corte di cassazione, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) di due funzionari dell'Amministrazione cui apparteneva il ricorrente e con qualifica pari o superiore allo stesso, e, comunque, non inferiore a quella di consigliere di 1^a classe, di segretario o di revisore o di archivista capo o qualifica equiparata o parificata, designati dal capo del dicastero interessato.

Un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, designato dal Ministro di grazia e giustizia, assume le funzioni di segretario della Commissione.

La procedura sarà analoga a quella prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del regio decreto 12 aprile 1944, n. 101.

ART. 9.

I dipendenti riassunti o reintegrati in base alla presente legge possono essere tenuti in soprannumero agli organici attuali fino al riassorbimento nei ruoli.

ART. 10.

Nei casi di sopravvenuta soppressione o di tramutamento di uffici viene applicato il trattamento adottato per il personale in servizio al tempo della soppressione o del tramutamento.

ART. 11.

È fatto obbligo alle Amministrazioni, una volta riconosciuta la lesione di diritto nei modi e nelle condizioni previste dalla presente legge, di reintegrare il colpito ricorrente conferendogli il grado di anzianità e le altre condizioni che esso avrebbe normalmente conseguiti, facendo riferimento allo svolgimento di carriera di colleghi con i quali all'atto del provvedimento si fosse trovato a pari condizioni, anche se questi avessero sostenuto prove ed esperimenti a cui l'interessato non abbia potuto partecipare in conseguenza del trattamento subito e a cui ci sia ragione di ritenere che egli fosse idoneo.

Qualora l'interessato non avendo superato i limiti di età, sia chiamato ad esercitare qualifica e mansioni richiedenti esami ed esperimenti tecnici o tecnico-professionali, egli ha facoltà di sottoporvisi, previo adeguato periodo di preparazione, o può optare per la quiescenza che sarà calcolata in base al diritto riconosciutogli.

ART. 12.

Le retribuzioni o gli indennizzi che possono derivare dalla reintegrazione prevista dalla presente legge decorrono dalla data della prima domanda per coloro che non abbiano superato i limiti di età, e decorrono dal superato limite di età per coloro i quali risultino aver diritto al trattamento di quiescenza se anteriore alla domanda stessa.

ART. 13.

Il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della reintegrazione è computato, per intero, ai fini del trattamento di quiescenza e ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dal testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e delle successive modificazioni; a tale titolo non deve essere operata alcuna ritenuta.

Qualora il reintegrato abbia nel frattempo provveduto ad accantonamento di quota per quiescenza presso altro Ente, questo, a

richiesta dell'Amministrazione interessata, è tenuto a trasferirgliene la relativa riserva restando pertanto esentato da ogni successivo impegno.

ART. 14.

Coloro che, allontanati dal servizio, abbiano trovato successivamente impiego alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, hanno diritto di opzione per l'Amministrazione da cui furono allontanati. Se viene prescelta l'Amministrazione dell'attuale impiego, essa ha l'obbligo, nei limiti del diritto stabilito, di riconoscere agli interessati, a tutti gli effetti, i benefici ai quali essi hanno diritto in base alla presente legge.

ART. 15.

In caso di decesso del diretto interessato, le domande di reintegrazione possono essere presentate e sostenute dai suoi eredi diretti.

ART. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi iscritti al capitolo n. 574 del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.